

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Scozia

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**Scozia****Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)**

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Scozia questi organi giurisdizionali sono:

la *Court of Session*;

la *sheriff court*.

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

È possibile richiedere il certificato UE all'organo giurisdizionale che ha emesso la misura di protezione interna.

Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda alla *Court of Session* o alla *sheriff court* competenti in materia.

Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione).

Questi organi giurisdizionali possono eseguire la misura di protezione, trattandola come un'ordinanza restrittiva emessa da un organo giurisdizionale scozzese.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misuraScozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.